



Circolare periodica lavoro

Informativa per l'azienda ottobre 2024

A tutte le aziende clienti



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

Sommario

Violazioni soggette a diffida amministrativa.....	3
Sanzioni per inidoneità alloggio per lavoratori stagionali	3
Risarcimento danni per contratto a termine illegittimo	4
Novità per vecchi frontalieri svizzeri	4
Variazione della misura dell'interesse di dilazione e di differimento delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento.....	5

Violazioni soggette a diffida amministrativa

Con [nota n. 6774 del 17 settembre 2024](#), facendo seguito alla nota n. 1357/2024, l'InI ha fornito l'elenco delle violazioni ritenute assoggettabili alla nuova diffida amministrativa ex articoli 1 e 6, D.Lgs. 103/2024, dal quale sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal Legislatore, incluse quelle di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi direttamente incidenti sulla "sicurezza sociale" dei lavoratori. In ogni caso la diffida amministrativa non può essere emanata se, nei 5 anni precedenti l'inizio dell'accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili. La disposizione di cui all'articolo 6, D.Lgs. 103/2024 ha natura procedurale e, quindi, si applica anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.

In attesa dell'implementazione del sistema informatico in uso, è stato reso disponibile il modello di verbale di diffida amministrativa da utilizzare per invitare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione (articolo 6, D.Lgs. 103/2024).

I termini concessi per l'adempimento alla diffida sono sospensivi di quelli previsti per la notificazione degli estremi della violazione, perciò, nelle more dello sviluppo della gestione digitale del provvedimento, laddove siano da contestare ulteriori violazioni ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 124/2004 e dell'articolo 16, L. 689/1981 occorre che, al termine dei 20 giorni previsti, sia tempestivamente notificato il verbale unico che dia atto dell'avvenuta ottemperanza o mancata ottemperanza alla diffida stessa, con applicazione della relativa sanzione. In tale ultima ipotesi il verbale unico conterrà anche la contestazione della violazione già oggetto della diffida amministrativa non ottemperata.

Sanzioni per inidoneità alloggio per lavoratori stagionali

Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2024, contiene disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Il Decreto, in particolare, contiene una modifica all'articolo 24, TU Immigrazione, D.Lgs. 286/1998, ove inserisce il comma 15-bis che introduce una sanzione amministrativa

pecuniaria, da 350 a 5.500 euro, per il datore di lavoro che metta a disposizione del lavoratore straniero stagionale un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattenga l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore.

Il canone deve ritenersi eccessivo se superiore a 1/3 della retribuzione e la sanzione si applica per ciascun lavoratore straniero.

Risarcimento danni per contratto a termine illegittimo

Il c.d. Decreto Salva infrazioni, D.L. 131/2024, ha rivisitato l'articolo 28, D.Lgs. 81/2015 che disciplina il rimborso forfettario in caso di contratto a termine illegittimo, ove il giudice abbia disposto la ricostituzione del rapporto a tempo indeterminato, non riconoscendo più il limite massimo del risarcimento pari a 12 mensilità, così che il lavoratore, dimostrando il maggior danno subito, può invocare un ristoro maggiore.

In particolare la norma ora prevede che, nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità

onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8, L. 604/1966, ma resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.

La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Il comma 3 della norma, che disponeva che in presenza di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono, sulla base di apposite graduatorie, l'assunzione a tempo indeterminato, il tetto massimo di 12 mensilità fosse dimezzato a 6, è stato abrogato.

Novità per vecchi frontalieri svizzeri

Il D.L. 113 del 9 agosto 2024 è intervenuto anche sui c.d. lavoratori frontalieri, riconoscendo loro, se residenti nei nuovi Comuni di cui all'allegato 1 del medesimo Decreto, la possibilità di optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente

percepiti in Svizzera, di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

Ciò si è reso necessario perché il nuovo Accordo Italia-Svizzera del 2020 (sostitutivo di quello del 1974), avendo ampliato l'elenco dei Comuni c.d. di frontiera e avendo previsto che ai vecchi lavoratori frontalieri (tali prima del 17 luglio 2023) continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni (tassazione esclusiva in Svizzera), ha determinato una situazione per cui i vecchi lavoratori frontalieri, residenti nei nuovi Comuni di frontiera, rischiano di subire una discriminazione rispetto agli altri vecchi frontalieri residenti nelle zone già fruitrici dei benefici fiscali, in quanto soggetti alla tassazione concorrente anziché alla tassazione esclusiva in Svizzera come tutti gli altri vecchi frontalieri.

Tali soggetti, pertanto, grazie al D.L. 113/2024, hanno la possibilità di optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di un'imposta sostitutiva, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

Variazione della misura dell'interesse di dilazione e di differimento delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento

La Bce ha ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso ufficiale di riferimento, di seguito Tur) a decorrere dal 18 settembre 2024, il che incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

In relazione all'articolo 116, comma 10, L. 388/2000, l'articolo 30, comma 2, D.L. 19/2024, è intervenuto sostituendo la previsione della sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, che trova applicazione fino al 31 agosto 2024, con la minore somma costituita, dal 1° settembre 2024, dai soli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Perciò:

- l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,65% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18 settembre 2024 e i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni;
- dal 18 settembre 2024, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,65% annuo;

- nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,65%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.

Per quanto concerne le sanzioni civili:

- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a), comma 8, articolo 116, L. 388/2000, la sanzione civile è pari al 9,15% in ragione d'anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti);

- dal 1° settembre 2024, se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,65% in ragione d'anno;

- nelle ipotesi di evasione di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

- in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del 9,15% in ragione d'anno se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;

- ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari all'11,15% in ragione d'anno;

- con riferimento all'ipotesi disciplinata dal comma 10, dell'articolo 116 (oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi), le sanzioni civili sono dovute nella misura dei soli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ..

In caso di procedure concorsuali:

- le sanzioni ridotte, nell'ipotesi prevista dall'articolo 116, comma 8, lettera a), L. 388/2000, devono essere calcolate nella misura del Tur, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema;

- nell'ipotesi di evasione di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b), della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di 2 punti.

La riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell'avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.

Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex Tur) è superiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d'anno), a decorrere dal

18 settembre 2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex Tur), pari al 3,65%.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Il settore Lavoro & Previdenza Studio Negri e Associati